

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 147 - 4460/2019

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI VALPERGA - VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i decreti della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016 con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 e n. 108-3600/2019 del 3 aprile 2019 con i quali si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani e tra questi anche al Vicesindaco Marco Marocco;
- n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Valperga:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 30-13937 del 15/11/2004;
- ha approvato, n. 10 Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 2 del 15/02/2019, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana con nota prot. n. 1929 del 15/03/2019 (PEC ns. prot. n. 28428 del 28/03/2019), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dalla citata legge;
(Prat. n. VP_012/2019);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.469 abitanti nel 1971, 3.496 abitanti nel 1981, 3.403 abitanti nel 1991, 3.139 abitanti nel 2001 e 3.163 abitanti nel 2011, dati che confermano un andamento demografico sostanzialmente stabile con un decremento negli ultimi decenni;
- superficie territoriale di 1.191 ettari, così ripartiti: 823 ettari di pianura e 368 ettari di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 757 ettari con pendenze inferiori al 5%, 234 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 200 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 246 ettari rientrano nella Classe II[^] (pari a circa il 21% della superficie comunale); sono altresì presenti 346 ettari di "Aree boscate" (pari a circa il 29% del territorio comunale);
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 8 della Città Metropolitana di Torino denominata "CANAVESE OCCIDENTALE" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale n. 22 denominato "CUORGNE", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "centro storico di tipo C di media rilevanza regionale";
- insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale e non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2;
- sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 460 del Gran Paradiso (ex Strada Statale), n. 13 di Front, n. 36 di Salassa e n. 42 del Santuario di Belmonte; è inoltre attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Pont Canavese;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche ai sensi del ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933: Torrenti Orco e Gallenca e dal Rio dell'Agnel;
- tutela ambientale:
 - una porzione del territorio comunale di 265 ettari è compresa nell'area Protetta Regionale denominata "Riserva Naturale - Sacro Monte di Belmonte";
 - un'area di 10 ettari è segnalata dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte, sottoposta a vincolo archeologico;

preso atto che il Comune di Valperga è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla D.C.C. n. 2 del 15 febbraio 2019 di adozione della Variante Parziale n. 11;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11, adottato con la deliberazione sopra citata, prende l'avvio dal Bando Pubblico del 21 settembre 2017 di consultazione della cittadinanza in merito ad eventuali richieste da inserire in una Variante Parziale, dando priorità al tema relativo al settore produttivo che caratterizza il territorio con la presenza di numerose attività disperse sullo stesso.

La proposta di Variante si articola come segue:

- soppressione di tutte le aree "RA" - *aree residenziali in zona agricola con un solo edificio* e delle aree "PA" *aree produttive in zona agricola con un solo edificio*, attribuendo ad ogni edificio la sigla "r" residenziale o "p" produttivo, consentendo di distinguere in modo chiaro in cartografia le aree afferenti i singoli edifici, legittimamente edificati e sulle quali la proprietà può intervenire legittimamente;
- integrazioni ad alcuni articoli delle N.d.A. del P.R.G.C., finalizzati a chiarire aspetti di dettaglio, tra questi anche all'articolo 60 "Edifici con destinazione d'uso in contrasto con l'area di appartenenza", finalizzato al recepimento della modifica che precede;
- ridefinizione del perimetro di alcune aree a destinazione produttiva, in risposta alle richieste presentate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77.

La documentazione di Variante aggiorna le N.d.A. del vigente P.R.G.C. e le Tavole di Piano; contiene la verifica della compatibilità delle modifiche apportate con le condizioni di rischio idrogeologico, della zonizzazione acustica e con la pianificazione sovracomunale vigente, (PTR, PTC2 e PPR).

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Comune di Valperga n. 2 del 15 febbraio 2019 di adozione della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C.:

- **contiene** la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;

preso atto che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la documentazione di Variante è accompagnata dal "**Documento di verifica di assoggettabilità a V.A.S.**", trasmesso ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA), tra i quali alla Struttura della Città Metropolitana;

dato atto che, l'Amministrazione Comunale, in merito ai contenuti della Verifica di Assoggettabilità, ha optato per la procedura di cui alla lettera j.1 "Procedimento **integrato** per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

dato atto che, per quanto attiene la Città Metropolitana l'Unità Specializzata Valutazioni Ambientale - Nucleo VAS-VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA), consultata in data 19/04/2019, visti i contenuti della Variante, ritiene che la stessa **non debba essere assoggettata alla successiva fase di Valutazione;**

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*” così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell’articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: “*Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*” (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: “*...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 11 maggio 2019;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1) **che**, ai sensi del comma 7, articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C. vigente del Comune di Valperga, adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 15/02/2019, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del Suolo";
- 2) **che**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C. non saranno formulate osservazioni;
- 3) **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Valperga per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 2 maggio 2019

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Comunicazione Istituzionale,
Affari e Servizi Generali, Risorse Umane, Patrimonio,
Sistema Informativo e Provveditorato,
Protezione Civile, Pianificazione Territoriale,
Assistenza Enti Locali, Partecipate

(Marco Marocco)